

Publicato il 06/02/2023

N. 00247/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 844 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS- s.p.a. a socio unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, Fulvio Mastroviti e Filippo Nicolò Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;

contro

Aeroporti di Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Lucente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa adozione delle più idonee misure cautelari,

- del provvedimento prot. n. 9372 del 20.6.2022 con cui la stazione appaltante ha aggiudicato a -OMISSIS- la gara per la “fornitura e posa in opera di apparati di controllo radiogeno bagagli da stiva EDS Standard 3 e rx convenzionali dual/multi view e relativo servizio di manutenzione quinquennale in regime di «full service» per gli Aeroporti di Bari e Brindisi” (CIG: 9089810C7F - di seguito anche solo la “Gara”);
 - della nota prot. n. 9408 del 21.6.2022 con cui la stazione appaltante ha comunicato a -OMISSIS- l'intervenuta aggiudicazione della gara in favore di -OMISSIS-;
 - della nota prot. n. 7308 del 13.5.2022 con cui la stazione appaltante ha dato atto della graduatoria provvisoria all'esito della seduta pubblica del 10.05.2022;
 - della nota prot. n. 5426 dell'8.4.2022 con cui la stazione appaltante ha dato atto dell'esito della disamina della documentazione amministrativa e del soccorso istruttorio;
 - dei verbali di tutte le sedute di Gara, sia di quelle pubbliche che di quelle riservate, e in particolare dei verbali del 7.4.2022, del 14.4.2022 e del 10.5.2022;
 - della determina a contrarre prot. n. 1816 del 7.2.2022, del bando GU/S S30 11.02.2022 77765-2022-IT, del disciplinare di gara prot. n. 1818 del 7.2.2022, del capitolato tecnico e condizioni di contratto;
 - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi non ancora conosciuti, ivi inclusi i chiarimenti resi nel corso della procedura;
- per l'accertamento del diritto di -OMISSIS- a ottenere l'aggiudicazione della gara;
- e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per equivalente;

nonché in subordine per l'annullamento della *lex specialis* e/o, in tutto o in parte, delle operazioni di gara, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla riedizione della procedura;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6.9.2022, per l'annullamento,

previa adozione delle più idonee misure cautelari,

- del provvedimento prot. n. 9372 del 20.06.2022 con cui la stazione appaltante ha aggiudicato a -OMISSIS- la gara per la “fornitura e posa in opera di apparati di controllo radiogeno bagagli da stiva EDS Standard 3 e rx convenzionali dual/multi view e relativo servizio di manutenzione quinquennale in regime di «full service» per gli Aeroporti di Bari e Brindisi” (CIG: 9089810C7F – di seguito anche solo la “Gara”);
- della nota prot. n. 9408 del 21.6.2022 con cui la stazione appaltante ha comunicato a -OMISSIS- l'intervenuta aggiudicazione della gara in favore di -OMISSIS-;
- della nota prot. n. 7308 del 13.5.2022 con cui la stazione appaltante ha dato atto della graduatoria provvisoria all'esito della seduta pubblica del 10.05.2022;
- della nota prot. n. 5426 dell'8.4.2022 con cui la stazione appaltante ha dato atto dell'esito della disamina della documentazione amministrativa e del soccorso istruttorio;
- dei verbali di tutte le sedute di gara, sia di quelle pubbliche che di quelle riservate, e in particolare dei verbali del 7.4.2022, del 14.4.2022 e del 10.5.2022;
- della determina a contrarre prot. n. 1816 del 7.2.2022, del Bando GU/S S30 11.02.2022 77765-2022-IT, del disciplinare di Gara prot. n. 1818 del 7.2.2022, del capitolato tecnico e condizioni di contratto;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi non ancora conosciuti, ivi inclusi i chiarimenti resi nel corso della procedura;

per l'accertamento del diritto di -OMISSIS- a ottenere l'aggiudicazione della gara;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per equivalente;
nonché in subordine per l'annullamento della *lex specialis* e/o, in tutto o in parte, delle operazioni di gara, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla riedizione della procedura;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di -OMISSIS-;

Visto il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 per le parti i difensori nessuno comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con bando pubblicato in data 11.2.2022 la società Aeroporti di Puglia s.p.a. (in seguito AdP), concessionaria degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, indiceva una procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento della fornitura e posa in opera di apparati di controllo radiogeno bagagli da stiva EDS Standard 3.1 e rx convenzionali *dual/multi view* e relativo servizio di manutenzione quinquennale in regime di "*full service*" per gli aeroporti di Bari e Brindisi, per un valore stimato di € 8.866.666,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel termine da ultimo prorogato al 28.3.2022 presentavano domanda di partecipazione sia l'odierna ricorrente -OMISSIS- s.p.a. a socio unico, sia la controinteressata -OMISSIS-.

La Commissione giudicatrice veniva nominata da AdP in data 30.3.2022.

In data 7.4.2022 la Commissione effettuava la disamina della documentazione amministrativa dei concorrenti, ammettendoli entrambi.

In data 14.4.2022 venivano valutate le offerte tecniche, assegnando 59,722 punti a -OMISSIS- e 59,885 punti a -OMISSIS-.

In data 10.5.2022 venivano aperte le offerte economiche, assegnando 24,607 punti a -OMISSIS- e 30,00 punti a -OMISSIS-, conseguentemente riconoscendo n. 84,329 punti totali a -OMISSIS- e n. 89,885 punti totali a -OMISSIS-.

Infine, con nota prot. n. 9408 del 21.6.2022 AdP comunicava a -OMISSIS- l'intervenuta aggiudicazione della gara a favore della controinteressata -OMISSIS-.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente principale -OMISSIS- s.p.a. a socio unico contestava gli atti in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:

- 1) illegittimità dell'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di -OMISSIS- a fronte della mancata compilazione/allegazione del DGUE; violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 85 dlgs n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento e autoresponsabilità dei concorrenti; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta;
- 2) illegittimità dell'ammissione di -OMISSIS- a fronte della mancata dichiarazione di fatti integranti gravi illeciti professionali e comunque meritevoli di autonomo apprezzamento da parte della stazione appaltante; violazione e falsa applicazione dell'art. 80 dlgs n. 50/2016; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e diritto;
- 3) illegittimità dell'ammissione di -OMISSIS- per mancata apposizione della firma digitale sull'offerta economica; violazione dell'art. 83 dlgs n. 50/2016 e del disciplinare (pag. 11); eccesso di potere per difetto d'istruttoria;

4) in subordine, illegittimità della procedura per la previsione del calcolo manuale dei punteggi nell'ambito di una procedura da condursi in modalità telematica; violazione e falsa applicazione dell'art. 44 dlgs n. 50/2016 in combinato disposto con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl. - D.M. 12.8.2021, n. 148 (recante "Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"); eccesso di potere per contraddittorietà;

5) in subordine, illegittimità della mancata sottoscrizione del verbale di verifica della documentazione amministrativa da parte del Presidente della Commissione giudicatrice; violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per sviamento e difetto d'istruttoria;

La ditta ricorrente chiedeva, altresì, l'accertamento del proprio diritto a ottenere l'aggiudicazione della gara, la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno patito, in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per equivalente, nonché in subordine l'annullamento della *lex specialis* e/o, in tutto o in parte, delle operazioni di gara, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla riedizione della procedura.

In data 18.7.2022 avveniva l'ostensione dell'offerta tecnica della -OMISSIS-.

Con ricorso per motivi aggiunti la -OMISSIS-, all'esito dell'accesso, contestava gli stessi atti inizialmente gravati.

Articolava censure così riassumibili:

1) illegittimità dell'assegnazione del punteggio tecnico a -OMISSIS- per il subcriterio C1.A; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta;

2) illegittimità dell'assegnazione del punteggio tecnico a -OMISSIS- per il subcriterio C1.B; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta;

3) illegittimità della mancata esclusione di -OMISSIS- per discrepanza tra l'offerta tecnica e il capitolato tecnico; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

La ditta ricorrente invocava nuovamente l'accertamento del proprio diritto a ottenere l'aggiudicazione della gara, la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno patito, in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per equivalente, nonché in subordine l'annullamento della *lex specialis* e/o, in tutto o in parte, delle operazioni di gara, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla riedizione della procedura.

2. - Si costituivano in giudizio Aeroporti di Puglia Spa e la controinteressata -OMISSIS-, resistendo al gravame.

3. - La controinteressata -OMISSIS- notificava un ricorso incidentale avente contenuto "paralizzante" in quanto diretto a contestare l'ammissione alla gara della -OMISSIS-, ricorrente principale.

4. - Con ordinanza cautelare n. 453 del 29.9.2022 questo T.A.R. respingeva l'istanza cautelare della -OMISSIS- contenuta sia nel ricorso introduttivo, sia nei motivi aggiunti.

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5161/2022 respingeva l'appello cautelare della -OMISSIS-.

5. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 18 gennaio 2023, nel corso della quale, all'esito della discussione orale, la causa passava in decisione su richiesta delle parti.

6. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, sia infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari.

6.1. - Data la manifesta infondatezza del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, è possibile procedere all'esame prioritario dello stesso, pur a fronte della proposizione, da parte della controinteressata -OMISSIS-, di un

ricorso incidentale, avente contenuto “paralizzante” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

Non può trovare quindi applicazione nella fattispecie in esame il principio affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. X, 5.9.2019, n. 333 in forza del quale “L’art. 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”.

Invero, nel caso di specie, il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti nel merito per le ragioni che verranno di seguito approfondite e non già dichiarati irricevibili in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla -OMISSIS-.

6.2. - In ordine all’atto introduttivo si evidenzia quanto segue.

6.2.1. - Con il primo motivo di gravame la ricorrente principale -OMISSIS- censura l’operato della stazione appaltante poiché, a suo dire, quest’ultima avrebbe illegittimamente consentito alla controinteressata -OMISSIS- di sanare tramite soccorso istruttorio la mancanza del DGUE, di cui era stata omessa l’allegazione al momento della partecipazione alla gara.

La contestazione è infondata.

In proposito, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 83, comma 9 dlgs n. 50/2016, "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

La giurisprudenza amministrativa ritiene che la menzionata disposizione codicistica consenta la sanatoria postuma dell'incompletezza, e finanche della radicale mancanza, del DGUE (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 20.12.2021, n. 8465).

Tale esegesi, in particolare, è basata sul dato letterale del secondo periodo del comma 9 del citato art. 83, il quale espressamente ammette il ricorso al soccorso istruttorio anche nella ipotesi di "mancanza ... del documento di gara unico europeo".

In linea con tale impostazione, l'art. 5 del disciplinare di gara nella specie stabilisce che "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda”.

Anche la *lex* di gara ammette, dunque, la sanabilità della mancata produzione del DGUE, ai sensi dell'art. 83, comma 9 dlgs n. 50/2016, lì dove stabilisce che il soccorso istruttorio può riguardare le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand'anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l'offerta economica o tecnica in sé considerata, con la precisazione che l'esclusione dalla procedura può essere disposta non in presenza di una dichiarazione incompleta oppure del tutto omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito richiesto dalla stessa *lex specialis*.

Ciò posto, non è individuabile, nell'attività della stazione appaltante, alcuna violazione del citato art. 83, comma 9 dlgs n. 50/2016 o del disciplinare di gara, in quanto l'omissione in esame, ben lungi dal poter essere equiparata alle “carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”, è riconducibile piuttosto alle carenze formali della domanda per le quali, alla luce delle disposizioni (generali e speciali) innanzi menzionate, può esperirsi il soccorso istruttorio a fini integrativi.

Peraltro, va rilevato che, conformemente al disciplinare di gara, la ditta - OMISSIS- ha tempestivamente presentato l'istanza di partecipazione alla procedura ed ivi ha reso le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine

generale e speciale, dimostrando in tal modo l'effettiva presenza degli stessi al momento di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Pertanto, contrariamente all'assunto della ricorrente, non si ravvisa nella specie alcuna delle ipotesi di irregolarità essenziale, non suscettibile di sanatoria e preclusiva dell'ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 83, comma 9 dlgs n. 50/2016, posto che la mancata allegazione del DGUE da parte di -OMISSIS- non influisce né sui contenuti tecnici ed economici dell'offerta, né sulla imputabilità della stessa alla ditta controinteressata, né infine sull'effettivo possesso, da parte di quest'ultima, dei necessari requisiti di partecipazione.

Neppure emerge, nel contempo, alcuna violazione del principio di *par condicio* fra le imprese partecipanti alla gara, dovendosi in proposito considerare come la disposta attivazione del soccorso istruttorio non abbia influito su aspetti tecnico-economici delle offerte, oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, ma unicamente su aspetti puramente formali, senza alterare l'equilibrio competitivo tra gli operatori interessati alla procedura e permettendo così la piena operatività del principio di *favor participationis*, sottostante alla sanatoria delle irregolarità riguardanti la documentazione di gara.

Da ciò discende l'infondatezza del motivo di ricorso in esame.

6.2.2. - Con un primo profilo di censura, dedotto nell'ambito del secondo motivo di gravame, la deducente -OMISSIS- sostiene che la ditta aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara *de qua* per avere omesso di dichiarare una vicenda che - a dire di parte ricorrente (cfr. pag. 8 dell'atto introduttivo) - sarebbe "in certo qual modo equiparabile a una risoluzione per inadempimento, la quale è prevista come distinta causa di esclusione dall'art. 80, comma 5, lett. c-ter, CCP".

In sintesi, la ricorrente principale riferisce di avere appreso da notizie di stampa che nel 2021, dopo che -OMISSIS- (società di diritto polacco interamente posseduta da un'altra società con sede nella Repubblica Popolare

Cinese) aveva vinto in Lituania una gara analoga a quella per cui è causa, il Governo lituano ha “annullato il relativo contratto, sostenendo che l’interesse alla sicurezza nazionale fosse minacciato dalla possibilità che una società che ha legami con il governo cinese avesse accesso a sistemi critici”, in ragione del fatto che i dispositivi offerti dalla ditta aggiudicataria “sono in grado di raccogliere dati sui passeggeri e i bagagli che potrebbero essere messi a disposizione dei servizi segreti cinesi in base a una legge della Repubblica Popolare del 2017 che obbliga le aziende cinesi a cooperare con l’intelligence di Pechino”.

La doglianza non può essere positivamente apprezzata.

Deve evidenziarsi in primo luogo la genericità delle allegazioni su cui si fonda la censura in esame, attesa la mancanza di idonei elementi dimostrativi, non assurgendo a valenza di prova le notizie di stampa.

Ciò posto, va premesso che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) dlgs n. 50/2016 “le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: ... l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.

In merito all’interpretazione della citata disposizione, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la causa di esclusione in questione non consegue automaticamente alla semplice constatazione dell’esistenza di una pregressa risoluzione contrattuale per inadempimento pronunciata nei confronti del concorrente, ma presuppone l’accertamento, da parte della stazione appaltante, che tale risoluzione sia scaturita da significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto, accertamento che la stazione appaltante conduce secondo criteri di ampia discrezionalità

attraverso valutazioni tendenzialmente insindacabili dal Giudice, se non in presenza di macroscopici profili di illogicità e/o di travisamento del fatto (cfr. *ex multis* T.A.R. Roma, Lazio, Sez. III-*Quater*, 27.8.2021, n. 9403; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 10.2.2021, n. 143).

Più in particolare, il Consiglio di Stato (Sez. V, 12.4.2021, n. 2922) ha chiarito che:

«... In definitiva, la stazione appaltante può disporre l'esclusione di un operatore concorrente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter) a condizione che dia conto di un pregresso episodio di inadempimento che abbia comportato le descritte conseguenze (anche nei suoi confronti, cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2020, n. 8506), che essa reputi grave e sufficientemente ravvicinato nel tempo e dal quale tragga ragioni sintomatiche di inaffidabilità dell'impresa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8236 secondo cui: *“Trattasi, all'evidenza, di una fattispecie escludente ad applicazione non automatica (né, per tale ragione, i relativi presupposti applicativi sono acclarabili autonomamente dal giudice), in quanto presupponente lo svolgimento di apposite valutazioni della stazione appaltante, estese anche "al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa": ne discende che non è il mero accertamento del provvedimento sanzionatorio aliunde adottato (sotto forma di risoluzione per inadempimento, condanna risarcitoria o altra "sanzione comparabile") a far scattare la sanzione espulsiva, in quanto, sebbene lo stesso sia astrattamente atto a veicolare "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto", queste sono a loro volta autonomamente valutabili dall'Amministrazione ai fini dell'esercizio del potere escludente dalla specifica gara.”*).

2.3.2. Se tale deve essere il contenuto del provvedimento di esclusione, l'obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante è formalmente rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario sia in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale (così, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668).

Non è invece richiesto, come sembra affermare il giudice di primo grado che la motivazione del provvedimento di esclusione sia articolata in punti separati, ciascuno dei quali dedicato ad uno specifico aspetto di rilievo della pregressa vicenda, e così alla sua “gravità”, al “tempo trascorso dalla violazione” e, infine all’ “inaffidabilità” dell’operatore, purchè emerga che ciascuno di tali profili siano stati considerati dalla stazione appaltante. ...».

Tanto premesso in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve osservarsi che, nel caso di specie, tale attività valutativa è stata correttamente espletata dalla stazione appaltante, nella sua piena discrezionalità.

Invero, a seguito dei rilievi formulati dalla ditta -OMISSIS- nel ricorso introduttivo, AdP ha chiesto chiarimenti a -OMISSIS-, la quale, tra l’altro, ha fornito le seguenti precisazioni in punto di fatto con nota dell’8.8.2022:

- con atto del 26.10.2020 l’Ente aeroportuale lituano aveva aggiudicato al raggruppamento formato da -OMISSIS- e da -OMISSIS- (partner locale) la gara pubblica per la fornitura di apparecchi EDS per gli aeroporti di Vilnius e Kaunas;
- successivamente, un’apposita commissione governativa emetteva un separato provvedimento di natura politica con cui, nell’interesse della sicurezza nazionale, negava all’Ente aggiudicatore l’autorizzazione a stipulare il contratto con il raggruppamento tra -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- con la sua comunicazione sui risultati della procedura di appalto, l’Ente aggiudicatore confermava che, in ogni caso, nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE fosse applicabile né per -OMISSIS- né per -OMISSIS-.

La stazione appaltante ha, quindi, verificato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta -OMISSIS-, nel caso di specie non è stato risolto o annullato alcun contratto di appalto, bensì è stata negata l’autorizzazione alla stipula del contratto per ragioni di natura politica, né è stato emesso alcun

provvedimento di esclusione o analogo nei confronti del concorrente raggruppamento formato da -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Dunque, la decisione del Governo lituano di non autorizzare l'Ente aeroportuale alla stipulazione del contratto con il raggruppamento tra -OMISSIS- e -OMISSIS- non può essere qualificata come una risoluzione di un rapporto contrattuale, per la ragione dirimente che tra le parti non è mai stato stipulato alcun contratto, né vi è stato alcun inadempimento nell'esecuzione della commessa.

Ne discende, quale logica conseguenza, che la circostanza riferita dalla ricorrente non integra in alcun modo una fattispecie di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. *c-ter*) dlgs n. 50/2016 e che, pertanto, non vi era alcun obbligo dichiarativo, in ordine a tale circostanza, a carico del concorrente aggiudicatario.

Del resto, la stessa ricorrente mostra di avere percezione di ciò quando afferma, in termini ipotetici e dubitativi, che la decisione delle Autorità lituane sarebbe "in certo qual modo equiparabile" a una risoluzione per inadempimento.

Con un secondo profilo di censura, dedotto sempre nell'ambito del secondo motivo di gravame, la ricorrente -OMISSIS- sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla gara la ditta -OMISSIS- per avere quest'ultima "omesso informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione", in asserita violazione dell'art. 80, comma 5, lett. *c-bis*) dlgs n. 50/2016, ovvero "consapevolmente reso dichiarazioni non veritiere", in preteso contrasto con la previsione di cui alla lett. *f-bis*) dello stesso art. 80 dlgs n. 50/2016.

In ordine alle censure da ultimo rappresentate, deve osservarsi che i principi in materia di omissioni dichiarative di fatti potenzialmente incidenti sui requisiti di partecipazione alle gare di appalto rendono priva di fondamento la contestata violazione dell'art. 80, comma 5, lett. *c-bis*) e *f-bis*) dlgs n. 50/2016, atteso che nel caso di specie, per quanto suesposto, nessuna dichiarazione

“dovuta” è stata omessa e non è ipotizzabile alcuna falsa dichiarazione, così come intesa dalla consolidata giurisprudenza amministrativa.

In particolare, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16/2020, ha definito le coordinate ermeneutiche che presiedono all'applicazione delle misure espulsive contemplate dall'art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016, anche in comparazione con le previsioni di cui alla lett. f-*bis*), nei termini di seguito sintetizzati:

«... - la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-*bis*)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
- alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;
- la lettera f-*bis*) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-*bis*)] della medesima disposizione. ...».

Ne consegue che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, l'omessa dichiarazione di fatti che, in ipotesi, potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali (o la dichiarazione reticente su tali fatti) non è mai causa di esclusione automatica, così come non lo è nemmeno ai sensi della lett. f-*bis*), la quale condiziona l'esclusione alla dichiarazione non veritiera (ossia alla dichiarazione di fatti che non trovano corrispondenza nella realtà) non alla

dichiarazione reticente o alla omissione della dichiarazione, e quindi si applica alle sole ipotesi in cui “le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità”(cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2020, punto 18).

Con tale arresto giurisprudenziale l'Adunanza Plenaria ha, inoltre, precisato:

«... Qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo. Osta a ciò, nel caso in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo (secondo cui il giudice non può pronunciare «*con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati*»). Laddove invece svolta, operano per essa i consolidati limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l'amministrazione sola è chiamata a fissare «*il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente*» [Cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza del 17 febbraio 2012, n. 2312, che ha annullato per eccesso di potere giurisdizionale una sentenza di questo Consiglio di Stato che aveva a sua volta ritenuto illegittimo il giudizio di affidabilità professionale espresso dall'amministrazione in relazione all'allora vigente art. 38, comma 1, lett. f), dell'abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163]; limiti che non escludono in radice, ovviamente, il sindacato della discrezionalità amministrativa, ma che impongono al giudice una valutazione della correttezza dell'esercizio del potere informato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e all'attendibilità della scelta effettuata dall'amministrazione. ...».

Va, inoltre, sottolineato come integrino informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 80 dlgs n. 50/2016 solo ed esclusivamente quelle “previste dalla legge o dalla normativa di gara” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2020 cit., nonché più di recente Cons. Stato, Sez. V, 19.2.2021, n. 1496).

A tal riguardo Cons. Stato, Sez. V, 15.6.2021, n. 4641 ha evidenziato:

«... Come chiarito dalla giurisprudenza, l'omissione in sé al più potrebbe rilevare rispetto ad un presupposto obbligo dichiarativo, in ciò esprimendosi il disvalore di tale causa di esclusione, ed in tanto può parlarsi di "omissione" in quanto l'obbligo dichiarativo sia stato previsto o a livello normativo o dalla stazione appaltante nella legge di gara (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4316; Consiglio di Stato, 5 agosto 2020, n. 4937).

È ancora appena il caso di aggiungere che un onere informativo può legittimamente considerarsi posto a carico del concorrente solo se circoscritto alle notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità, da individuarsi sulla base di un criterio di "ragionevole esigibilità", dovendosi in tal senso intendere solo quelle espressamente previste come tali dal Codice dei contratti e dalla *lex specialis* di gara (in tal senso, *ex plurimis*, cfr. Cons. St., Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5136; nonché anche da ultimo Sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4937; Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4316; sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8406; sez. V, 18 marzo 2021, n. 2350).

Ciò risponde del resto ai noti principi di tassatività delle cause di esclusione e di *favor participationis*, anche in ossequio al fondamentale insegnamento della giurisprudenza eurounitaria secondo cui l'inadempimento ad eventuali oneri dichiarativi può essere legittimamente sanzionato con l'esclusione solo laddove detti oneri siano stati espressamente previsti "in maniera chiara, precisa e univoca" dalla legge ovvero dalla disciplina speciale della singola gara, senza potere viceversa essere desunti da una mera interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale (cfr., tra le tante, CGUE, sent. 02.06.2016 in C-27/15; sent. 06.11.2014 in C-42/13; sent. 09.02.2006 in C-226/04). ...».

Applicando gli enunciati principi al caso di specie, è evidente che l'omessa dichiarazione in ordine alla vicenda riferita dalla ricorrente non può determinare *ex se* l'esclusione automatica della controinteressata -OMISSIS- ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) dlgs n. 50/2016, essendo rimessa alla stazione appaltante ogni valutazione in ordine a tale vicenda e alla sua

eventuale incidenza sulla affidabilità e integrità professionale dell'operatore economico.

Di qui l'infondatezza della doglianza in esame poiché, per il suo tramite, la ricorrente -OMISSIS- pretende di sostituire con una propria valutazione quella in ordine all'affidabilità professionale di -OMISSIS-, spettante in via esclusiva alla stazione appaltante.

In ogni caso non si ravvisa alcuna omissione dichiarativa in capo alla controinteressata, né alcuna violazione valutabile *ex se* ai fini dell'art. 80 dlgs n. 50/2016.

Invero, sotto il profilo del fatto intrinseco dell'omissione, la vicenda riferita dalla -OMISSIS- non rientra nel novero delle fattispecie rilevanti in punto di illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e ss. dlgs n. 50/2016 e/o della normativa di gara, sicché in relazione a tale vicenda non era ragionevolmente predicabile alcun obbligo dichiarativo in capo alla ditta -OMISSIS-.

In proposito, peraltro, va sottolineato che, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata da AdP, la ditta -OMISSIS- ha tempestivamente reso le delucidazioni del caso, non essendo quindi configurabile da parte sua alcuna volontà reticente o mendace rispetto alla vicenda oggetto di segnalazione.

Inoltre, in relazione alla gravità e rilevanza del fatto omesso, la vicenda riferita dalla ricorrente non può, di per sé, costituire né "un'informazione rilevante", né un "grave illecito professionale", né tanto meno una circostanza idonea ad "influenzare ... il corretto svolgimento della procedura di selezione", in quanto:

- anzitutto, tale vicenda è stata desunta da mere notizie di stampa, dalle quali neppure emerge chiaramente quali sarebbero gli addebiti a carico di -OMISSIS-, sicché la deduzione non basta a integrare gli estremi di omissioni informative rilevanti, e dunque a fondare un giudizio di inaffidabilità nei confronti della ditta aggiudicataria;

- inoltre, la decisione del Governo lituano di non autorizzare la stipulazione del contratto appare la risultante di valutazioni di carattere prettamente politico e non tecnico, dal momento che la ditta controinteressata non ha posto in essere alcuna carenza nella esecuzione di prestazioni contrattuali, con la conseguenza che, investendo tale decisione profili del tutto avulsi dall'attività oggetto di affidamento, l'Amministrazione può ritenerla, come in effetti avvenuto, ragionevolmente irrilevante, o comunque non ostativa a un giudizio di affidabilità dell'operatore;

- infine, non può non rilevarsi che il dispositivo EDS XT2100HS offerto da -OMISSIS- rientra nell'elenco delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile approvate con «marchio UE» allegato alla Decisione (UE) 2021/2147 della Commissione del 3.12.2021 (consultabile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32021D2147>), ovvero nell'elenco delle attrezzature per le quali, all'esito della procedura di valutazione comune (CEP) della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC), sono stati già consentiti l'installazione e l'uso in tutta l'Unione europea.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, ritenersi infondato il profilo di censura in esame, non sussistendo alcun obbligo di informazione da parte della controinteressata -OMISSIS- circa la decisione assunta dal Governo lituano, né potendosi ritenere che, di per sé, tale decisione possa - in assenza, tra l'altro, dell'allegazione di specifici argomenti a sostegno di tale ipotesi da parte della ditta ricorrente - integrare gli estremi di un grave illecito professionale.

I citati principi rendono del pari evidente l'infondatezza della contestata violazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) dlgs n. 50/2016, non ravvisandosi nella specie l'*immutatio veri* che, per definizione, costituisce l'elemento essenziale di tutte le ipotesi di mendacio.

Invero, la dichiarazione resa in gara da -OMISSIS- non assume connotati di oggettiva falsità, non venendo appunto in gioco una dichiarazione

oggettivamente falsa, posto che, per quanto suesposto, la vicenda riferita dalla ricorrente non appare riconducibile nella nozione di grave illecito professionale.

Da quanto sin qui evidenziato discende, in conclusione, l'infondatezza delle censure esaminate e, all'opposto, la chiara conferma in ordine alla legittimità dell'ammissione in gara di -OMISSIS- e della conseguente aggiudicazione disposta in favore di quest'ultima.

6.2.3. - Con un terzo mezzo di gravame la ricorrente -OMISSIS- sostiene che la ditta -OMISSIS- sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura *de qua* anche per avere presentato in gara un'offerta economica asseritamente priva della sottoscrizione con firma digitale, in pretesa violazione della *lex specialis* che espressamente prescriveva tale adempimento "a pena di esclusione" (cfr. pag. 11 del disciplinare).

A tal riguardo, va *in primis* richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata sottoscrizione con firma digitale dell'offerta economica è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 dlgs n. 50/2016 (*ex multis*, di recente, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15.7.2022, n. 1911).

Nel caso in esame, così come in quello scrutinato dal T.A.R. siciliano le modalità di partecipazione alla gara erano di per sé caratterizzate da elementi idonei a far desumere la riconducibilità della domanda di partecipazione presentata all'odierno istante: infatti, ciascun concorrente per poter partecipare alla procedura necessitava di una registrazione al portale e un successivo accesso con le credenziali ottenute in fase di registrazione, idonee a consentire il caricamento della documentazione di partecipazione. Circostanza questa che, unitamente ai dati del concorrente in possesso dell'Amministrazione, appare idonea a superare l'incertezza sulla provenienza dell'atto e, conseguentemente, nonostante la mancanza della firma digitale della domanda di partecipazione, a determinare l'imputazione al concorrente istante della stessa domanda.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni inerenti alla possibile riconducibilità della domanda di partecipazione al concorrente istante, l'Amministrazione doveva procedere - come correttamente avvenuto nella fattispecie in esame -, prima di escludere il concorrente, all'attivazione del soccorso istruttorio per l'integrazione della sottoscrizione digitale mancante.

In ogni caso il motivo di ricorso è infondato in punto di fatto.

Come si evince dalla schermata riprodotta a pag. 17 della memoria di AdP del 5.9.2022, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il file dell'offerta economica caricato sul portale EmPulia dalla ditta aggiudicataria è stato firmato digitalmente dal sig. -OMISSIS-, legale rappresentante di -OMISSIS-, in conformità alla succitata previsione di gara.

6.2.4. - Con la doglianza *sub* 4), articolata in via subordinata, la ricorrente - OMISSIS- impugna la clausola del disciplinare di gara (pag. 27) secondo cui “... la procedura verrà gestita telematicamente al netto dell'attribuzione del punteggio tecnico ed economico che verranno calcolati manualmente a causa della non disponibilità della formula economica all'interno della piattaforma Empulia”, sostenendo che detta clausola, in asserito contrasto con le previsioni di cui all'art. 21, comma 4 del D.M. n. 148/2021 (“Il sistema telematico esegue il calcolo del punteggio tecnico totale assegnato a ciascun operatore economico”) e all'art. 22 comma 2 dello stesso D.M. (“La commissione giudicatrice consulta e valuta le offerte economiche degli operatori economici ammessi, tramite il sistema telematico, che ne registra gli esiti”), avrebbe indebitamente introdotto in una procedura telematica una “componente manuale” nel calcolo dei punteggi da cui deriverebbe, nella prospettiva della società istante, l'illegittimità dell'intera gara ovvero delle operazioni di calcolo eseguite dalla Commissione.

Il motivo in esame va disatteso.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'interesse strumentale non è di per sé sufficiente per poter agire in giudizio, dovendo altresì sussistere, in concreto, ragionevoli possibilità di

ottenere l'utilità richiesta e dovendosi, in ogni caso, evitare la soddisfazione di aspettative meramente ipotetiche o del tutto eventuali.

Più in particolare, nel caso di impugnazione degli atti di una gara pubblica, il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse effettivo e concreto, provando in particolare che, in caso di legittima celebrazione della gara, egli sarebbe riuscito (o quanto meno avrebbe avuto una ragionevole probabilità in tal senso) a collocarsi al primo posto nella graduatoria finale: l'eventuale violazione della procedura censurabile in giudizio deve quindi concretarsi in una lesione effettiva della posizione del ricorrente stesso.

Ne consegue che, in mancanza di un indice di lesività concreto e specifico, non potrebbe ammettersi un annullamento della procedura al mero fine strumentale di una rinnovazione della gara (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. III, 5.2.2014, n. 571; Cons. Stato, Sez. III, 1° 9.2014 n. 4449).

Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che una prova di resistenza sugli esiti alternativi della gara risulta esigibile nell'ipotesi in cui l'accoglimento dell'impugnativa prefiguri, come nel caso in esame, un annullamento parziale della gara e una rinnovazione della stessa mediante rivalutazione delle offerte già formulate; a fronte di un siffatto svolgimento del giudizio, è certamente onere della parte ricorrente dimostrare il proprio interesse all'azione, allegando elementi attestanti un plausibile esito a sé favorevole della successiva fase valutativa delle offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 16.4.2018, n. 2258).

Ebbene, nel caso di specie in relazione alla censura *sub* 4) la ricorrente non prova affatto l'esistenza di un "indice di lesività" specifico e concreto, atto a rivelare un concreto interesse all'annullamento e, quindi, alla rinnovazione della gara mediante la produzione di elementi oggettivi a supporto del *vulnus* asseritamente subito, atteso che la stessa -OMISSIS- non contesta i punteggi assegnati dalla Commissione di gara, né fornisce alcuna prova della possibilità di conseguire l'aggiudicazione nell'auspicata ipotesi di rinnovazione della

procedura, ma si duole del calcolo manuale dei punteggi, denunciando un asserito vizio di carattere formale e procedurale.

Va poi osservato che, anche procedendo mediante un calcolo automatizzato e non manuale all'assegnazione dei punteggi, si arriverebbe al medesimo risultato cui è giunta la Commissione, ciò che comporta l'irrilevanza della presunta violazione procedurale ai sensi dell'art. 21-*octies*, comma 2 legge n. 241/1990.

Di qui, in conclusione, l'inammissibilità della censura per difetto d'interesse.

Il motivo è comunque infondato nel merito, atteso che le previsioni di cui al D.M. n. 148/2021, invocate da parte ricorrente, non hanno carattere cogente e non sono, pertanto, utilmente invocabili a sostegno della censura *de qua*.

Stabilisce, infatti, l'art. 29, comma 1 del D.M. n. 148/2021 che "Fatte salve le disposizioni transitorie previste dal codice, le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'adozione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2".

A sua volta, l'art. 2, comma 2 del citato D.M. prevede che "Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione di cui al comma 1, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, sono dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con apposite linee guida, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, tenendo conto delle regole e dei principi di cui all'articolo 29 del codice".

Tuttavia, poiché allo stato l'AgID non ha ancora provveduto all'emanazione delle Linee guida recanti le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti non sono tenute ad adeguare i propri sistemi telematici alle previsioni di cui al menzionato D.M. n. 148/2021, il quale pertanto non è idoneo a regolare la fattispecie qui in esame.

Inoltre, va rimarcato che, come chiarito anche dal disciplinare di gara, Aeroporti di Puglia s.p.a. si avvale per le gare telematiche di InnovaPuglia s.p.a., la quale opera in qualità di Centro per la gestione integrata degli acquisti e Soggetto aggregatore della Regione Puglia (SArPULIA), centrale di committenza regionale e centrale di acquisto territoriale (legge regionale n. 37/2014).

6.2.5. - Con il quinto e ultimo motivo di gravame, dedotto anch'esso in via subordinata, la ricorrente -OMISSIS- si duole della omessa sottoscrizione, da parte del Presidente della Commissione giudicatrice, del verbale del 7.4.2022 relativo alla seduta pubblica di disamina della documentazione amministrativa prodotta in gara dai concorrenti, assumendo che una siffatta mancanza sarebbe idonea ad inficiare la validità del procedimento, avendo - a suo dire - la sottoscrizione presidenziale la duplice funzione di attestare “la regolare composizione della commissione valutatrice” e “l’appropriazione confermativa delle relative verbalizzazioni”.

Anche tale motivo non è meritevole di positivo apprezzamento.

In primis va evidenziato che non è dimostrato l'interesse della ricorrente a dolersi della mancata sottoscrizione di un verbale di gara, peraltro, relativo all'attività di mera disamina della documentazione amministrativa e non a quella di valutazione delle offerte.

In altri termini la ditta -OMISSIS- si limita a contestare la mancata sottoscrizione del verbale del 7.4.2022 da parte del Presidente della Commissione di gara, senza tuttavia fornire un principio di prova in ordine all'astratta possibilità che l'eventuale rinnovazione delle operazioni di gara, e in specie di quelle relative all'esame della documentazione amministrativa, possa determinare un esito diverso e, per la stessa -OMISSIS-, vittorioso. Da qui l'inammissibilità della censura per difetto d'interesse.

Il motivo è, inoltre, infondato nel merito.

Ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha

formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

È pacifica la natura di atto pubblico dei verbali di gara, in quanto redatti, ai sensi dell'art. 2699 cod. civ., da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Orbene, nel caso di specie il segretario verbalizzante, dott.ssa Gabriella Stendardo, ha dato atto della presenza, ad ogni seduta della Commissione di gara, del Presidente della stessa, ing. Andrea Dituri, attestando la partecipazione da parte sua alle attività valutative poste in essere ed il concorso dato dal medesimo, in quanto componente della Commissione, alla determinazione dei relativi risultati.

In particolare, nel verbale del 7.4.2022 si dà espressamente atto che la relativa seduta pubblica si svolgeva sotto la direzione e il controllo del Presidente della Commissione (“... il Presidente, riconoscendone la validità, dichiara aperta la seduta e dà inizio alle operazioni di gara sulla piattaforma Empulia”). La ricorrente, pertanto, al fine di contestare quanto attestato nel verbale in questione, avrebbe dovuto proporre querela di falso, cosa che nel caso di specie non risulta avvenuto.

Peraltro, non è superfluo sottolineare che il Presidente della Commissione è l'unico utente abilitato ad avviare le sedute di gara sulla piattaforma EmPulia, per cui la presenza dell'ing. Dituri alla seduta del 7.4.2022 è dimostrata *ipso facto* dall'avvenuto svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione, come pure è opportuno evidenziare che la seduta in questione si è svolta alla presenza anche del “Sig. -OMISSIS- all'uopo delegato da -OMISSIS- S.p.A.”, il quale ha potuto constatare *de visu* la presenza dello stesso ing. Dituri.

Le suddette circostanze dimostrano, con inconfutabile evidenza, che la Commissione di gara ha regolarmente svolto le sue funzioni nella completezza dei suoi membri, sopperendo alla mancata sottoscrizione dei verbali di gara da parte del Presidente della stessa.

Ciò posto, va comunque rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa la mancata sottoscrizione del verbale da parte di taluno dei componenti la Commissione di gara rientra nel *genus* delle irregolarità sanabili e prive di capacità viziante.

Più in particolare, si è affermato che la mancanza di talune sottoscrizioni, da parte del seggio di gara e/o della Commissione giudicatrice, dei verbali di gara non ne determina l'invalidità, bensì, al più, la mera irregolarità formale, ciò in quanto l'unico requisito necessario e sufficiente ai fini del perfezionamento del verbale è la sottoscrizione del segretario verbalizzante, il quale è l'“autore giuridico” e il “garante della genuinità del verbale stesso”.

Ne discende che la mancata sottoscrizione di uno dei commissari - ivi incluso il Presidente dell'organo di gara - non inficia l'esistenza e la legittimità del verbale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 29.12.2021, n. 13587; cfr., in senso analogo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30.10.2018, n. 10460).

Dunque, alla luce di quanto appena esposto, nessun dubbio può esservi né in ordine alla regolare composizione dell'organo di gara, né in ordine alla condivisione dei contenuti verbalizzati, stante l'apposizione da parte del segretario della propria sottoscrizione sul verbale in questione.

In ogni caso, a tutto voler concedere, quand'anche - per ipotesi - la mancata sottoscrizione del verbale da parte del Presidente della Commissione fosse frutto del dissenso di quest'ultimo (ma così non è), ciò non sarebbe di per sé ostativo alla formazione del giudizio globale da parte dell'organo collegiale: in tal senso depone il disposto dell'art. 77, comma 2 dlgs n. 50/2016, il quale prevede che la Commissione di gara è costituita da un numero dispari di componenti proprio al fine di evitare situazioni di *impasse* e di consentire all'organo valutatore di assumere le proprie decisioni conclusive, eventualmente a maggioranza dei propri componenti (cfr. sul tema T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 4.5.2022, n. 272).

Da ultimo, risulta inconferente il precedente richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura in esame (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 23.5.2017,

n. 951), atteso che detta sentenza è stata pronunciata con esclusivo riferimento a un concorso a pubblici impieghi, ove trova applicazione la previsione di cui all'art. 15, comma 1 d.p.r. n. 487/1994 (“Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”), e non può, pertanto, operare in relazione alla procedura *de qua*.

6.3. - Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti si rileva quanto segue.

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6.9.2022 la ricorrente principale -OMISSIS- contesta l'aggiudicazione in favore di -OMISSIS- prospettando le seguenti ulteriori doglianze:

- presunta illegittimità dell'assegnazione di 5 punti all'offerta tecnica di -OMISSIS- in relazione al subcriterio C1.a);
- presunta illegittimità dell'assegnazione di 10 punti all'offerta tecnica di -OMISSIS- in relazione al subcriterio C1.b);
- presunta illegittimità dell'ammissione dell'offerta tecnica di -OMISSIS- per la pretesa difformità della stessa rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato tecnico a base di gara.

Nessuna delle doglianze articolate è suscettibile di favorevole apprezzamento.

6.3.1. - Con la censura *sub* 1) la ricorrente principale -OMISSIS- sostiene che per il subcriterio C1.a), il quale prevedeva l'assegnazione di un punteggio tabellare ai concorrenti in base al tempo da essi previsto per l'effettuazione di un “intervento a chiamata”, -OMISSIS- non avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo previsto (“5 punti”) in quanto il tempo di intervento da essa indicato non potrebbe essere “sotto i 30 minuti”.

Più in dettaglio, la doglianza in esame muove dall'assunto secondo cui -OMISSIS- avrebbe previsto l'attivazione di un'unica LMS (Local Maintenance Station) per entrambi gli aeroporti (Bari e Brindisi) sicché, “quand'anche la LMS fosse posizionata esattamente a metà del percorso, il tempo di

percorrenza minimo per raggiungere il singolo aeroporto sarebbe comunque di 42 minuti”.

Aggiunge poi la -OMISSIS- che nella relazione tecnica di -OMISSIS- risulterebbe una “discrepanza tra il tempo di intervento di 45 minuti durante il periodo di prova *start up* e quello successivo, superato il periodo di prova, che si accorcia a 29 minuti”.

Partendo da tale ultimo punto, si rileva che la censura è infondata.

Il riferimento operato da -OMISSIS- al “tempo di intervento di 45 minuti durante il periodo di prova *start up*” è, infatti, improprio, atteso che tale tempistica, riportata nel paragrafo C.1 della relazione tecnica di -OMISSIS-, riguarda il “Presidio *Start up* (della durata di 2 mesi)”, ossia un aspetto dell’offerta tecnica che non ha alcuna correlazione con il subcriterio C1.a) e non ha quindi costituito oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Di contro, è sufficiente esaminare la suddetta relazione tecnica per avvedersi con immediatezza che il tempo per l’effettuazione di un “intervento a chiamata” è stato indicato da -OMISSIS- in un apposito e separato paragrafo denominato “C.1.a)”, ove quest’ultima ha correttamente dichiarato un tempo di intervento “entro 29 minuti dalla chiamata” (cfr. pag. 4 della relazione tecnica di -OMISSIS-).

È soltanto su tale specifico aspetto dell’offerta di -OMISSIS- che, del tutto correttamente, si è focalizzata l’attività valutativa della Commissione giudicatrice in relazione al subcriterio C1.a).

Non una miglior sorte merita poi il su descritto profilo di censura secondo cui -OMISSIS- non potrebbe garantire un tempo di intervento “sotto i 30 minuti”.

La censura muove da un presupposto non dimostrato e non ancorato ad alcuna evidenza fattuale, e cioè che la LMS (Local Maintenance Station) offerta da -OMISSIS- costituirebbe anche il luogo di partenza del personale

certificato che, con reperibilità h24 per 365 gg/anno, dovrà raggiungere gli aeroporti di Bari e Brindisi entro 29 minuti dalla chiamata.

Tuttavia, la descrizione della Local Maintenance Station contenuta nella relazione tecnica di -OMISSIS- non contiene alcun riferimento al cennato servizio di intervento per h24 per 365 gg/anno, sicché in essa non è rinvenibile alcun elemento dal quale possa desumersi, neppure in via presuntiva, che il personale certificato partirà proprio dalla LMS (cfr. pag. 5 della relazione tecnica di -OMISSIS-: “La -OMISSIS- istituirà nei pressi dei due scali una unica Local Maintenance Station (LMS), dove il personale certificato verrà assegnato per lo svolgimento del servizio di manutenzione per le macchine EDS e per ogni altro apparato oggetto della fornitura. La LMS verrà inoltre dotata di propri mezzi per il trasporto di persone ed eventualmente di materiali”).

Non può escludersi, quindi, che il personale messo a disposizione da -OMISSIS- partirà non dalla LMS ma da altri luoghi situati nelle immediate vicinanze dei due scali aeroportuali: ad esempio, nell’Allegato alla propria relazione tecnica (cfr. pag. 16), -OMISSIS- ha previsto, in aggiunta alla LMS, l’istituzione di un magazzino “presso ogni singolo aeroporto”, ove sarà stoccata la “riserva di scorta delle parti di ricambio stoccate presso il magazzino della Local Maintenance Station nei pressi dei due scali”.

Alla luce di ciò, non è revocabile in dubbio la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice la quale, in assenza di indicazioni di segno contrario, ha correttamente esaminato e valutato l’offerta di -OMISSIS- di effettuare gli interventi “entro 29 minuti dalla chiamata”.

Peraltro, non è superfluo sottolineare che la stessa ricorrente -OMISSIS-, nella propria relazione tecnica (cfr. pag. 4), ha indicato un tempo di intervento pari a “29 minuti a partire dalla chiamata”, senza tuttavia dare evidenza dell’ubicazione del luogo da cui partirebbe il suo personale.

Cionondimeno, la Commissione, basandosi su quanto dichiarato dalla -OMISSIS- nella sua offerta tecnica, ha assegnato anche ad essa il massimo

punteggio attribuibile in relazione al subcriterio C1.a) (5 punti).

6.3.2. - Con la doglianza *sub* 2) la ricorrente principale -OMISSIS- afferma, inoltre, che per il subcriterio C1.b), il quale prevedeva l'assegnazione di un punteggio tabellare ai concorrenti in base al tempo da essi previsto per il "ripristino dell'apparecchiatura dall'apertura della chiamata all'operatività dell'apparato", -OMISSIS- non avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo previsto dal disciplinare ("10 punti") in quanto il tempo di ripristino da essa indicato in sede di offerta non potrebbe essere inferiore a 30 minuti.

Più in dettaglio, a dire della ricorrente, -OMISSIS- avrebbe dichiarato un tempo di ripristino di "29 minuti" solo per il "90% dei casi", mentre per i "componenti XT2100HS e CX100100D i tempi di ripristino sono ben maggiori".

Neppure tale censura può trovare accoglimento.

Al paragrafo "C.1.b)" della propria relazione tecnica (pag. 4) -OMISSIS- ha dichiarato quanto segue: "tempi di ripristino garantiti per il presente appalto solo 29 minuti", precisando che tale tempistica vale "nel 90% dei casi" e che invece per i componenti XT2100HS e CX100100D, i quali costituiscono "meno del 10% delle casistiche di fermo macchina", è previsto un tempo di ripristino maggiore di 29 minuti.

In proposito occorre considerare che il capitolato tecnico (pag. 30), nel definire i livelli di servizio (SLA) che l'appaltatore avrebbe dovuto rispettare nell'esecuzione del contratto, contiene la seguente prescrizione con riferimento al "Tempo massimo di risoluzione del guasto" (ovvero il "Tempo intercorrente tra l'apertura del ticket e la riparazione completa del guasto con messa in esercizio dell'Apparecchiatura interessata dal guasto/avaria"): "Entro 180 minuti dalla chiamata nel 90% dei casi".

Ciò significa che l'offerta di -OMISSIS- di garantire un tempo di ripristino pari a 29 minuti nel 90% dei casi è conforme alla *lex specialis* di gara ed era quindi certamente valutabile, come lo è stato, da parte della Commissione giudicatrice.

Pertanto, proprio in considerazione della citata previsione del capitolato, la Commissione ha correttamente assegnato a -OMISSIS- il massimo punteggio attribuibile in relazione al subcriterio C1.b) (10 punti).

La diversa soluzione prospettata dalla ricorrente -OMISSIS-, che addirittura pretende l'attribuzione a -OMISSIS- del punteggio minimo di 2 punti previsto dal disciplinare per tempi di ripristino da "180 a 120 minuti", si rivela rigida ed eccessivamente formalistica, oltre che errata e non conforme alla *lex specialis* di gara (in particolare il capitolato tecnico), la quale espressamente consentiva ai concorrenti di garantire un determinato tempo di ripristino nel 90% dei casi.

6.3.3. - Con il motivo di gravame *sub* 3) la ricorrente -OMISSIS- assume che i formatori indicati da -OMISSIS- nella propria relazione tecnica parlerebbero soltanto la lingua cinese e non sarebbero quindi in grado di effettuare l'addestramento del personale in lingua italiana, come invece richiesto dal capitolato tecnico.

Tale doglianza è anzitutto inammissibile poiché articolata in forma dubitativa ("di qui il dubbio che gli addestratori parlino soltanto la lingua cinese"), risolvendosi in una deduzione priva di supporto probatorio.

La stessa doglianza è comunque infondata nel merito.

Invero, la relazione tecnica di -OMISSIS- mette in evidenza l'alta professionalità dei tecnici messi a disposizione per l'attività di *training*, oltre al fatto che essi hanno già svolto tale attività in altri aeroporti nazionali (Venezia Marco Polo), sicché dalla predetta relazione non è evincibile alcun elemento da cui possa ragionevolmente inferirsi che i formatori indicati dall'aggiudicataria non siano in grado di effettuare l'addestramento del personale in lingua italiana.

È evidente quindi che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente -OMISSIS-, la soluzione tecnica prospettata da -OMISSIS- non configura affatto un *aliud pro alio* e non può implicare l'esclusione di quest'ultima dalla gara.

7. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e, conseguentemente, in forza del principio di diritto espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (7 aprile 2011, n. 4, e 25 febbraio 2014, n. 9) la declaratoria d'improcedibilità del ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-.

7.1. - Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati con l'atto introduttivo e con i motivi aggiunti, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente azionata dalla ricorrente principale.

8. - Per quanto concerne la richiesta formulata da parte della società - OMISSIS- a pag. 12 del ricorso per motivi aggiunti in ordine all'esonero - in forza del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 61/2015 - dal pagamento del contributo unificato con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, ritiene questo Collegio che sulla suddetta istanza vi sia giurisdizione del giudice amministrativo adito.

8.1. - Va, infatti, evidenziato che la Corte di Giustizia con la citata sentenza ha rimesso al "giudice nazionale" la valutazione in ordine alla sussistenza o meno del carattere di ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia (in conseguenza della proposizione dei motivi aggiunti) al fine di esonerare eventualmente il ricorrente dall'obbligo del pagamento dei tributi giudiziari cumulativi.

Questo Giudice aderisce all'orientamento espresso sul punto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia con sentenza n. 27 del 31 gennaio 2017:

«... 9 Le deduzioni del Consorzio meritano accoglimento, infine, per quanto di ragione, anche con riferimento al tema della soggezione dei suoi motivi aggiunti di primo grado al contributo unificato.

9a Il T.A.R. ha affermato che "la competenza a determinare la debenza e la quantificazione del tributo unificato spetta alla Segreteria Generale del Tribunale il quale deve valutare, anche alla luce del *dictum* della Corte di

Giustizia sez. V sentenza 6 ottobre 2015, la sussistenza del presupposto impositivo consistente nell'ampliamento della domanda proposta con il ricorso per motivi aggiunti rispetto alla domanda proposta con il ricorso introduttivo regolarmente assoggettato a contributo unificato e quindi valutare l'assoggettabilità del ricorso per motivi aggiunti a ulteriore contributo”.

Il Tribunale su queste premesse ha ritenuto che sfuggirebbe alla giurisdizione del Giudice amministrativo una pronuncia avente a oggetto, come richiesto a suo tempo in via principale dal Consorzio (senza però evocare in giudizio l'Amministrazione titolare della potestà impositiva), la sua dispensa dal pagamento del contributo unificato per i detti motivi aggiunti. E tanto sulla base di ragioni che in questo grado di giudizio sono rimaste prive di una puntuale confutazione.

9b Il Consorzio con il proprio appello ha soprattutto richiamato, “pur ammettendo che la controversia sulla pretesa tributaria appartiene ad altro Giudice”, la propria richiesta, articolata in via subordinata, che il Giudice adito accertasse almeno in via incidentale, nell'ambito del proprio governo delle spese complessive di giudizio, che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avevano identità di oggetto, o, comunque, che i secondi non ampliavano in modo considerevole l'oggetto della controversia già instaurata.

Osserva il Collegio che questa seconda richiesta, sorretta da un preciso interesse di parte dopo la decisione della Corte di Giustizia sez. V, 6 ottobre 2015, è tesa a promuovere un accertamento che nei suddetti termini non sfugge all'ambito della giurisdizione amministrativa.

Sarebbe difatti singolare che l'accertamento richiesto fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti), e che per tale ragione nell'ambito del proprio percorso logico deve, quindi, necessariamente verificare *in primis* se s'imponga un'autonoma disamina dei

motivi aggiunti, o invece questi non la richiedano poiché realizzano, come nel caso concreto, una dilatazione soltanto formale del *thema decidendum*.

D'altra parte, neppure consta che nel caso concreto una controversia in tema di contributo unificato sia già formalmente insorta.

Nulla osta dunque all'accoglimento della richiesta subordinata del Consorzio, potendo il Consiglio dare atto, nell'interesse di tutte le parti in causa, che i motivi aggiunti nella specie articolati non ampliavano nella sostanza l'oggetto della controversia. ...».

In termini analoghi si è espresso questo T.A.R. con le sentenze n. 301/2017, n. 1300/2017, n. 1340/2019 e n. 1445/2021, n. 1856/2021, n. 1934/2021 e n. 178/2023.

8.2. - Premessa pertanto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito in ordine all'accertamento della sussistenza o meno dell'ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente ai fini della verifica del diritto all'esonero, va rilevato che nel caso di specie non si è realizzato, con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, un ampliamento considerevole per *petitum* e *causa petendi* dell'oggetto della controversia (cfr. Corte di Giustizia dell'UE, Sez. V, 6.10.2015, n. 61: "L'articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento

considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.”).

Al riguardo, Cass. civ., Sez. trib., 27.10.2020, n. 23530 ha evidenziato:

“In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del "*thema decidendum*" della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è escluso l'assoggettamento al contributo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetta a contributo unificato la memoria per motivi aggiunti con cui era stato impugnato il provvedimento di rigetto di intervento in autotutela, essendo questo autonomo rispetto alla determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto).”.

Analogamente secondo Cass. civ., Sez. trib., 29.10.2020, n. 23873 “Il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti *ex art. 43 c.p.a.* è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall'art. 13, commi 6-*bis* e 6-*bis*.1, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause. (Nella specie, in cui la ricorrente, dopo aver impugnato il bando di una gara d'appalto, aveva

chiesto con motivi aggiunti l'annullamento anche del verbale di aggiudicazione provvisoria e della determina definitiva, la S.C. ha escluso che gli atti successivi, pur relativi allo stesso bene della vita, fossero legati all'atto iniziale da un nesso di pregiudizialità necessaria e ha pertanto affermato la debenza del contributo unificato).”.

Nel caso di specie sussiste una connessione forte (*i.e.* un rapporto di pregiudizialità-dipendenza) tra gli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i provvedimenti contestati i successivi motivi aggiunti.

Invero, con l'atto di motivi aggiunti sono state dedotte ulteriori censure a carico dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.

Di conseguenza, si deve ritenere non sussistente un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente ai fini della verifica del diritto all'esonero dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi (secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la citata sentenza n. 61/2015) con riferimento al ricorso per motivi aggiunti.

9. - In considerazione della complessità e peculiarità della controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:

- 1) respinge il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti;
- 2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- 3) accerta la non sussistenza di un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente ai fini della verifica del diritto all'esonero dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi con riferimento al ricorso per motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Carlo Dibello

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.